

Firenze, 3 ottobre 2022

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI
- loro sedi -

Circolare n. 8 del 3 ottobre 2022

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA IMPRESE NON ENERGIVORE

Come già comunicato nelle nostre precedenti “Circolari alla clientela”, presenti sul sito web di Studio, e come previsto dal Decreto Aiuti Ter n. 144/2022 pubblicato in GU del 23.09.2022, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta, con aliquote aumentate.

Ricordiamo che già in precedenza, l'articolo 6 del Decreto Aiuti bis (convertito dalla legge n. 142/2022) aveva riconosciuto anche per il terzo trimestre 2022, il credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica, anche autoprodotta, e del gas naturale, che a sua volta il precedente Decreto Aiuti (convertito dalla Legge n. 91/2022) aveva provveduto ad aumentare il valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale.

In particolare, rispetto alle disposizioni del D.L. 17/2022 (convertito in legge del 27 aprile 2022 n. 34) e del DL 21/2022, e con riferimento ai consumi del II trimestre 2022, si prevedeva:

- per le imprese energivore la percentuale è stata innalzata al 25%;
- per le imprese non energivore la percentuale è stata innalzata al 15%;
- per le imprese gasivore la percentuale è stata innalzata al 25%, ed estesa anche ai consumi del I trimestre 2022, per i quali la percentuale è fissata al 10%;
- per le imprese non gasivore la percentuale è stata innalzata al 25%.

Le diverse categorie di aziende hanno diritto al credito di imposta se soddisfano determinati requisiti.

A seguito dei primi chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 maggio 2022 n. 13, vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere al credito e la misura spettante più specificatamente per le imprese non energivore, ovvero tutte quelle imprese che non rientrano negli elenchi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017.

Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione			
			I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	Ottobre - Novembre 2022
Acquista energia elettrica	Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh (I-II-III trim. 2022) a 4,5 kWh (Ott.-Nov. 2022)	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	-	Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica	Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica	Credito di imposta del 30% sulla spesa energetica
Acquista gas naturale	Nessun requisito specifico	Variazione prezzo medio di riferimento del MIGAS superiore al 30%	-	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 40% sui consumi non termoelettrici

Si ricorda che con la conversione in legge del Decreto Aiuti bis sono state introdotte due novità importanti che riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore, con:

- 1) un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale;
- 2) l'applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

In merito a quest'ultimo punto ricordiamo che gli aiuti "de minimis", il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.

In merito al primo punto invece, anche al fine di determinare puntualmente l'ammontare del credito di imposta spettante è dato onere al venditore di energia elettrica o gas naturale di rispondere alla richiesta del beneficiario in merito ad una richiesta inviata per PEC.

La condizionalità per richiedere i bonus

È tuttavia bene ricordare le condizionalità previste dal legislatore per richiedere i crediti d'imposta previsti dai decreti. Per ciò che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese "non energivore", il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese "non gasivore", il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell'anno 2019.

Come calcolare l'incremento per richiedere il bonus

Per effettuare questi calcoli, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che, qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Per coloro che hanno cambiato gestore o non lo avevano nel 2019 la richiesta del credito di imposta presenta forti criticità in quanto il dato storico non è facilmente rilevabile se non con l'ausilio del vecchio gestore stesso ovvero di un tecnico specializzato in materia di consumi energetici (termoidraulico, elettricista, etc.).

In mancanza di tale dato non è possibile usufruire del beneficio.

Come effettuare la richiesta al venditore

Per effettuare la richiesta al venditore, come previsto dalla conversione in legge del DL Aiuti, ARERA (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha emanato la delibera n.373/2022. Nella delibera oltre ad essere precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Per fornire un supporto alle imprese nella gestione e nell'invio della pratica al proprio fornitore di energia, alleghiamo un fac-simile di PEC per la richiesta di informazioni per l'energia elettrica e per il gas.

Le tempistiche per l'invio della comunicazione

Il Decreto Aiuti bis ha stabilito l'estensione dei crediti d'imposta al III trimestre 2022, sempre alle condizioni elencate sopra. Anche in questo caso il venditore di energia avrà 60 giorni di tempo dalla conclusione del trimestre. In attesa di una nuova delibera ARERA, è ragionevole ipotizzare dunque che il termine per inviare la richiesta al venditore per il III trimestre dell'anno, scadrà il 29 novembre 2022.

Le modalità per l'utilizzo del credito di imposta

I beneficiari dei crediti d'imposta avranno tempo:

- fino al 31 marzo 2023 per l'utilizzo in compensazione, con modello F24, degli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022,
- fino al 31 dicembre 2022 per l'utilizzo in compensazione dei bonus relativi ai primi due trimestri.

In alternativa, è possibile optare per la cessione dei suddetti crediti ad altri soggetti che, in ogni caso, dovranno sfruttarli entro gli stessi termini sopra esposti.

Al fine di poter usufruire del credito in compensazione si ricorda ai clienti di comunicare allo studio per tempo l'importo esatto del credito spettante, da richiedere al proprio gestore, come sopra meglio specificato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO POLI & ASSOCIATI

Fac-simile di mail via posta elettronica certificata da inviare al fornitore di energie elettrica che rifornisce l'utente di energia elettrica sia nel primo trimestre del 2019 che nei primi tre trimestri 2022.

DESTINATARIO: indirizzo PEC del fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO:

Spett.le FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA (specificare la denominazione)

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere, come da delibera di ARERA del 29 luglio 2022, ai sensi dell'art. 3, del DL n. 21/2022, la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per i periodi:

- secondo trimestre 2022;
- terzo trimestre 2022;
- ottobre e novembre 2022;

che riporti:

- a) il prezzo medio della componente energia – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – nel relativo periodo del 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel relativo periodo del 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerge un incremento del costo per kWh:
 - o superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% (30% per i soli mesi ottobre-novembre) della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – relativa a consumi effettivi nel relativo periodo dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - o inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al Decreto-Legge 21/22 non è verificata;
- f) l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come indicato nella Circolare 25/E.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, l'impresa

Fac-simile di mail via posta elettronica certificata da inviare al fornitore di gas naturale che rifornisce l'utente di energia elettrica sia nel primo trimestre del 2019 che nei primi tre trimestri 2022.

DESTINATARIO: indirizzo PEC del fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO:

Spett.le FORNITORE DI GAS NATURALE (specificare la denominazione)

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere, come da delibera di ARERA del 29 luglio 2022, ai sensi dell'art. 4, del DL n. 21/2022, la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componentegas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per i periodi:

- secondo trimestre 2022;
- terzo trimestre 2022;
- ottobre e novembre 2022;

che riporti:

- a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 25% (40% per i soli mesi ottobre-novembre) della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto del gas - come definita dalla Circolare 20/E – relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegnaper la determinazione del credito di imposta dell'impresa;

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, l'impresa